

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 113/CGF – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli, - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DEL GOLFO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DEL GOLFO/AZZURRI CONVERSANO DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 176 del 17.11.2010)

Ricorso dell’A.S.D. Città del Golfo avverso le decisione merito gara A.S.D. Città del Golfo/Azzurri Conversano, disputata il 6.11.2010 per il Campionato di Serie A2 Calcio a 5, la società ospitata si rivolgeva al competente Giudice Sportivo contestando la regolarità della stessa a causa dell’avvenuto impiego, nelle fila dell’avversaria, di ben 6 calciatori in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo, di conseguenza, che le venisse assegnata partita vinta.

L’organo adito, accertato che delle irregolarità denunciate solo una, quella relativa al calciatore De Freitas Rogero, risultava fondata essendo stata, la relativa procedura di tesseramento, perfezionata solo in data successiva a quella della partita contestata, accoglieva il ricorso comminando all’A.S.D. Città del Golfo la punizione sportiva della perdita della gara. (Com. Uff. n. 176 del 17.11.2010).

Per avversare tale pronuncia il sodalizio punito si è rivolto a questa Corte lamentando di non aver potuto apprestare adeguate difese in quanto la copia del ricorso a lui spettante era stata erroneamente inviata all’indirizzo (piazza Marconi n.4 in Castro dei Volsci) della sua sede sociale e non a quello indicato per il recapito della corrispondenza (Via Madonna della Pace n. 115 in Ceccano) nel proprio foglio di censimento.

Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata.

Il reclamo è, all’evidenza, pretestuoso e va respinto.

L’art. 38, al comma 8, u.p. lett. b) C.G.S. chiarisce che gli atti del procedimento da comunicare alle controparti societarie vanno inviati, alternativamente, o presso il domicilio eletto o presso la sede della società come correttamente fatto dall’originaria ricorrente.

Nulla rileva, quindi, l’indicazione riportata sul foglio di censimento che, evidentemente, si riferisce ad ogni altro tipo di corrispondenza.

D’altra parte è, a dir poco improbabile, che un atto di notevole interesse, quale è quello che introduce un contenzioso disciplinare, pervenuto presso la sede sociale sia stato ignorato per più giorni dal destinatario sicchè nessuna violazione del contraddittorio appare seriamente ipotizzabile.

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città del Golfo di Castro dei Volsci (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARLISPORT ARICCIA/L’ACQUELOTTO C5 DEL 13.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 194 del 24.11.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, a scioglimento della riserva assunta a seguito del preannuncio di ricorso formulato dalla società L’Acquedotto Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 194 del 24.11.2010, ha omologato il risultato della gara Carlisport Ariccia/L’Acquedotto Calcio a 5 del 13.11.2010 ritenendo insussistente la presunta posizione irregolare del calciatore Romero Robinson tesserato in favore della società Carlisport Ariccia.

Avverso tale provvedimento l’Acquedotto Calcio a 5 ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.11.2010.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.12.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JHEFFERSON MANOEL DOS SANTOS SEGUITO GARA AZZURRI CONVERSANO/CENTRO SOCIALE GIOVANILE DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)

L’A.S.D. Centro Sociale Giovanile ricorre a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 214 dell’1.12.2010) ha inflitto al calciatore di essa ricorrente, Jhefferson Manoel Dos Santos, colpevole di atti di violenza ai danni di sostenitori della compagine avversaria indebitamente penetrati sul terreno di gioco al termine della gara Azzurri Conversano/C.S.Giovanile, disputata il 27.11.2010 per il Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, la squalifica per 3 giornate.

Sostiene che l’incolpato si sarebbe limitato a difendersi da un’aggressione posta in essere dai tifosi locali nei confronti sia suoi che dei propri compagni di squadra e chiede una congrua riduzione della sanzione.

L’appello può, per quanto di ragione, essere accolto.

Ed invero dalla puntuale e dettagliata ricostruzione dell’accaduto, contenuta nel referto arbitrale, si evince che al termine dell’incontro suindicato ebbe luogo una vera e propria invasione del rettangolo di gioco da parte dei sostenitori della società ospitante che iniziavano a colpire con pugni e schiaffi gli atleti dell’odierna reclamante.

In siffatto contesto, perseguito dallo stesso Giudice Sportivo con un’ammenda di €1.000,00 a carico della A.S.D. Azzurri Conversano, va inquadrata la reazione dello Jhefferson che, se pur oggettivamente riprovevole, può ritenersi parzialmente giustificata dall’esigenza di difendersi dalla violenza altrui.

Tali ragioni inducono questa Corte ad accogliere il ricorso riducendo la sanzione della squalifica già comminata al calciatore da 3 a 2 giornate di gara.

La tassa va restituita.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto

dall'A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Jhefferson Manoel Dos Santos a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete